



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

Immediatamente Esecutivo

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 124

Oggetto: Servizio di riscossione imposta comunale sugli immobili – Approvazione convenzione con SERIT Sicilia SpA per la riscossione dell'imposta periodo 01.01.10 / 31.12.2010

L'anno duemilanove, il giorno sedici del mese di dicembre, alle ore 12,15, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con l'intervento dei signori:

- | | | |
|-----------------|-----------|------------|
| 1) RIBAUDO | Francesco | Sindaco |
| 2) MURATORE | Pietro | V. Sindaco |
| 3) COSTA | Angela | Assessore |
| 4) FRANCAVIGLIA | Salvatore | Assessore |
| 5) RINALDI | Cirus | Assessore |
| 6) SCARPULLA | Anna | Assessore |
| 7) TRENTACOSTI | Salvatore | Assessore |

Presente	Assente
X	
X	
X	
	X
	X
	X
X	

Presiede il Sindaco Rag. Francesco Ribaudò

Partecipa il Segretario Comunale dott. Antonino Macaluso

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole* in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

Li, 09/12/2009

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Giovanna Lo Piccolo

PROSPETTO CONTABILE

Categ.	Capitolo
Stanziamento originario	
Variazione in più/meno	
Variazione in più/meno	
Situazione risultante	
Somme impegnate	
Somme disponibili	
Somme che si impegna con presente	
Restano disponibili	

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole* in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, 09/12/2009

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Giovanna Lo Piccolo

LA GIUNTA

- VISTO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e s.m.i., che disciplina l'imposta comunale sugli immobili;
- VISTE le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come modificate ed integrate dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, concernenti la disciplina del servizio di riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti Pubblici;
- VISTE le norme contenute nel D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, concernenti la disciplina del servizio di riscossione dei tributi;
- VISTA la deliberazione giuntale n. 94 del 23.12.2008, avente per oggetto " Servizio di riscossione imposta comunale sugli immobili rinnovo convenzione con Montepaschi Se.Ri.T – Approvazione schema di convenzione e protocollo d'intesa per la riscossione dell'I.C.I. " con la quale si è proceduto ad una convenzione per la riscossione dell'imposta, nonché ad un protocollo d'intesa per l'anticipazione dell'I.C.I. la cui scadenza è prevista per il 31/12/2009;
- VISTA la legge n. 248/05 di conversione con modifiche del decreto legislativo n. 203/05 che ha introdotto importanti novità in materia di riscossione dei tributi anche per la legislazione siciliana;
- VISTO l'articolo 2 della L.R. n. 19 del 22.12.2005 con la quale stabilisce che le disposizioni di cui alla Legge n. 248/05 si applicano alla Regione Sicilia;
- RITENUTO necessario procedere ad una più ampia ed intensa collaborazione con l'Agente della Riscossione SERIT SICILIA S.p.A. per il miglioramento complessivo della fase della gestione delle entrate, con particolare riferimento alle fasi propedeutiche alla riscossione con il potenziamento dell'attività degli Uffici Tributi del Comune;
- RILEVATO che il conseguimento dei più alti livelli di efficienza, efficacia ed economicità nella fase della gestione delle entrate richiede una continua opera di miglioramento dei servizi effettuati in relazione alla complessità delle attività interessate;
- DATO atto che la SERIT SICILIA S.p.A. opera in Sicilia in regime di esclusiva, e pertanto prescinde dagli obblighi imposti dalla direttiva della Comunità Europea 2004, recepita con legge del 18 aprile 2005 n. 62
- VISTO lo schema di convenzione fatto pervenire dalla SERIT SICILIA SpA di Palermo con nota del 26/11/2009 pervenuta in data 03/12/2009 è acclarata al nostro protocollo al n.17218 che regola lo svolgimento del servizio di che trattasi;
- Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata e seduta.

DELIBERA

1. Approvare la convenzione con la SERIT SICILIA S.p.A. per riconfermare alla stessa sino alla data del 31.12.2010, l'effettuazione del servizio di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 504/92, e fin qui svolto secondo la vigente convenzione di cui alla deliberazione G.M. n. 94/08
2. Approvare l'allegato schema di convenzione composta da n. 13 punti e n.4 pagine, e l'allegato tecnico (allegato 1) che alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale
3. Autorizzare il Funzionario Responsabile del Settore Bilancio Finanze e Patrimonio a sottoscrivere l'adesione alla convenzione per la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

LA GIUNTA

- Con separata votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge

DELIBERA

- Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, al fine di non interrompere il servizio di riscossione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

L'Assessore anziano

Il Segretario Comunale

Affissa all'albo pretorio il

20 DIC. 2009

Defissa il

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo 20 DIC. 2009 senza opposizioni o reclami.

Li.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data //

Li.

Il Segretario Comunale

La presente delibera è immediatamente esecutiva

Li. 16 DIC. 2009

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

La presente delibera è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari con nota n. _____ del _____

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio Rag

in data 18/12/9

CONVENZIONE I.C.I.

Il giorno.....del mese di.....dell'anno.....presso il Comune di
.....**MARINEO**.....provincia di.....**PALERMO**.....

tra:

la SERIT Sicilia S.p.A. – Agente della riscossione per le province siciliane, (di seguito denominata “*Agente della Riscossione*”), con sede in Palermo, Via E. Morselli n. 8 (capitale sociale € 10.400.000,00), codice fiscale e numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di Palermo 00833920150, partita IVA n. 04739330829, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del Direttore Generale, Dott. Antonio Finanze,

ed

il Comune di**MARINEO**..... cod. fisc. 86000870823... rappresentato dal
DR.SSA GIOVANNA LO PEELO..... nella sua qualità di FUNZIONARIO RESP. pro-tempore
nato aAGRIGENTO.....il 13.02.1956.....(di seguito denominato “*Comune*”),

- visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l’imposta comunale sugli immobili;
- considerato che, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n. 19/05, “*le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante ... Riscossione Sicilia S.p.A. ... anche attraverso la società per azioni (N.D.R. Serit Sicilia S.p.A.), partecipata ai sensi del comma 7 dell’art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni*”;
- tenuto conto che la predetta Società, ex art. 3, comma 4 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in Legge n. 248/05, anche avvalendosi della società partecipata:
 - a) “*effettua l’attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l’attività di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 ...*;
 - b) *può effettuare:*
 - 1) *le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate...*;
 - 2) *altre attività, strumentali a quelle dell’Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse*”.
- visto l’art. 17, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 46 del 26.2.1999, secondo il quale “*Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all’articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”
- visto l’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 112 del 13.4.1999, secondo il quale “*La riscossione coattiva delle entrate di province e comuni che non abbiano esercitato la facoltà di cui agli articoli 52 e 59,*

comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione”;

- visto l'art. 3, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 112 del 13.4.1999, secondo il quale “L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dall'Agente della Riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate...”;
- ritenuto necessario procedere ad una più ampia ed intensa collaborazione con l'Agente della Riscossione per il miglioramento complessivo della fase di gestione delle entrate, con particolare riferimento alle fasi propedeutiche alla riscossione con il potenziamento dell'attività degli uffici tributari del Comune;
- rilevato che il conseguimento dei più alti livelli di efficienza, efficacia ed economicità nella fase di gestione delle entrate richiede una continua opera di miglioramento dei servizi effettuati in relazione alla complessità delle attività interessate;
- considerata, altresì, la volontà del Comune di affidare il servizio di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili all'Agente della Riscossione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 504/1992, fino al 31/12/2010.

SI CONVIENE

quanto segue:

- 1) il Comune dà atto che l'Agente della Riscossione prosegue, con conferma d'incarico del Comune predetto, l'effettuazione del servizio di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, alle condizioni finora vigenti che prevedono che la commissione spettante all'Agente della Riscossione sia a carico del Comune impositore e sia stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di € 1,81 ed un massimo di € 51,65 per ogni versamento effettuato dal contribuente, ad eccezione di quelli eseguiti tramite modello F24.
- 2) Il Comune riconosce l'importo di € 1,80 – IVA compresa – per ciascun versamento effettuato dai contribuenti attraverso il modello F24, dovuto per l'elaborazione e la “normalizzazione” dei flussi inviati dal Comune all'Agente della Riscossione, la “quadratura” dei dati contabili, l'integrazione di tali dati con l'applicativo ICI WEB che permette la visione e la gestione univoca del gettito ICI, nonché l'invio dei bollettini di pagamento a ciascun contribuente.
- 3) Il Comune è obbligato ad indicare all'Agenzia delle Entrate, le coordinate bancarie di Serit Sicilia S.p.A., relativamente ai versamenti ICI incassati con il modello F24, attraverso il servizio SIATEL, e non potrà cambiarle senza un preventivo accordo tra le parti.
- 4) L'Agente della Riscossione opererà per il miglioramento e l'economicità del servizio di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, con particolare riferimento alle condizioni di riversamento del tributo stesso nelle casse comunali previsto nella presente Convenzione.
- 5) L'Agente della Riscossione si impegna a versare al Comune un'anticipazione d'importo tale da assicurare il raggiungimento di un incasso complessivo pari all'80% del gettito ICI del precedente

periodo d'imposta, ferme restando le aliquote ad esso relative e con esclusione delle riscossioni effettuate in dipendenza di attività di liquidazione ed accertamento per annualità pregresse.

- 6) Le parti si impegnano a ridefinire la percentuale di anticipazione indicata nel precedente alinea, ove si verificano circostanze straordinarie ed imprevedibili tali da determinare l'eccessiva onerosità della prestazione, in conseguenza – a titolo meramente esemplificativo – di interventi normativi che riducano le aliquote, aumentino le detrazioni o, comunque, diminuiscano sensibilmente il gettito ICI rispetto al precedente periodo d'imposta;

In particolare, le parti concorderanno la rideterminazione della quota percentuale di riferimento per il calcolo dell'acconto da anticipare, nel caso in cui le previsioni del gettito ICI per l'anno interessato dall'acconto, risultino inferiori di oltre il 20% rispetto a quelle riferite all'anno precedente.

Inoltre, qualora alla data del 30 novembre le somme incassate a titolo di acconto risultino inferiori al 40% del complessivo gettito ICI relativo al precedente periodo d'imposta, l'importo sul quale calcolare la seconda anticipazione sarà pari al doppio di quanto incassato a titolo di acconto.

- 7) Fermo restando quanto espressamente pattuito al precedente punto 6), Il riversamento dell'importo da anticipare avverrà con le seguenti modalità:
- in corrispondenza della scadenza della prima rata d'acconto ICI, sarà garantito il 50% dell'importo di cui al precedente punto 5);
 - alla scadenza della rata di saldo ICI, sarà garantito l'ulteriore versamento di un importo idoneo ad assicurare al Comune il raggiungimento di un incasso complessivo pari alla percentuale di cui al punto 5).

Eventuali somme, a qualsiasi titolo, dovute dal Comune all'Agente della riscossione saranno compensate all'atto dell'anticipazione.

- 8) Il versamento di quanto previsto dal precedente punto 5), sia per la rata d'acconto che per quella a saldo (normalmente giugno e dicembre), avviene con le seguenti modalità:
- a. in occasione del riversamento successivo alla decade in cui ricade la data di scadenza dell'acconto, la somma da versare, comprensiva dei precedenti riversamenti decadal, dovrà essere d'importo non inferiore al 50% di quello concordato ai sensi del punto 5);
 - b. in occasione del riversamento successivo alla decade in cui ricade la data di scadenza del saldo, la somma da versare, comprensiva dei precedenti riversamenti decadal, dovrà assicurare il raggiungimento di un incasso complessivo, per il Comune, pari all'80% di quanto globalmente riscosso a titolo di ICI nel precedente periodo d'imposta, con esclusione delle riscossioni effettuate in dipendenza di attività di liquidazione ed accertamento per annualità pregresse;
 - c. il riversamento con cadenza decennale riprende a decorrere dalla decade in cui viene contabilizzato un importo di riscossione superiore a quanto versato con le modalità stabilite nei precedenti punti a) e b);

- 9) I termini e le modalità di versamento di cui al precedente punto 8) , d'intesa tra le parti, potranno essere modificati, ove sopravvengano disposizioni normative che anticipino o proroghino la data di pagamento dell'acconto e/o del saldo ICI.

- 10) Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine al rapporto disciplinato dalla presente convenzione, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del foro di Palermo.
- 11) La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2010. A ciascuna delle parti è riconosciuta la facoltà di recedere, anche prima della naturale scadenza, dandone comunicazione all'altra, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno solare, a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Eventuali modifiche della convenzione dovranno essere richieste per iscritto ed approvate da entrambe le parti. La parte richiesta deve, entro 30 giorni dalla ricezione, rispondere alla richiedente manifestando il proprio accordo o dissenso restando inteso, sin d'ora, che la mancata risposta verrà considerata come accordo implicito alla proposta formulata.
- 12) E' vietato cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dal presente contratto o nominare procuratori all'incasso, senza l'espressa autorizzazione dell'Agente della Riscossione.
- 13) L'Agente della riscossione mette a disposizione del Comune un applicativo, fruibile tramite internet con codice utente e password riservate, che consente:
- la visualizzazione delle riscossioni conseguite applicando diverse tipologie di filtri che permettono l'accesso ai dati a diversi livelli di dettaglio;
 - di visionare le immagini ottiche dei bollettini di pagamento;
 - di accedere ai dati anagrafici dei contribuenti;
 - di consultare i dati contabili;
 - di produrre svariati report.
- Inoltre, l'Agente della Riscossione, fornisce:
- la rendicontazione, a livello di singolo contribuente, riportando i versamenti eseguiti dallo stesso ed indicando se trattasi di acconto e/o saldo, o dal 1993 dal primo versamento eseguito;
 - elementi, notizie, informazioni riguardanti la normativa e la riscossione dell'ICI, su richiesta del Comune;
 - la necessaria reportistica di rendicontazione su richiesta del comune, in funzione di proprie necessità che, comunque, non esulino da esigenze comuni a tutti gli enti locali della provincia.

Per il Comune

Il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giovanna Lo Piccolo



Per SERIT Sicilia S.p.A.
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Finanze

ALLEGATO TECNICO

- 1) Gettito complessivo ICI del precedente periodo d'imposta = 1.000
- Acconto concordato (80%) = 800 di cui
 - Acconto prima rata (normalmente giugno) = 400 (50% di 800)
 - Acconto seconda rata (normalmente dicembre) = Differenza tra quanto già complessivamente versato nell'anno e 800 (80% del gettito ICI del precedente periodo d'imposta)
- 2) Riversamento ed acconto prima rata (giugno)
- Riversamento delle riscossioni contabilizzate nelle decadi, entro il quinto giorno successivo alla chiusura di ciascuna decade (entro il 15 giugno, per la prima decade, 25 giugno per la seconda, 5 luglio per la terza);

Il riversamento relativo alla decade in cui cade la data di scadenza ICI, dovrà essere di importo tale che il complessivo ammontare, comprensivo dei riversamenti delle decadi di giugno, sia almeno pari a 400

- Il riversamento con cadenza decadale riprende a decorrere dalla decade in cui viene contabilizzato un importo di riscossione superiore a 400
- 3) Riversamento ed acconto rata di dicembre
- Si procede come nella rata di acconto, ferme restando le diverse scadenze temporali ed il riversamento del 27 dicembre (seconda decade di dicembre). Il versamento relativo alla decade in cui cade la data di scadenza del saldo ICI, comprensivo dei riversamenti delle decadi di dicembre, deve essere tale da assicurare il raggiungimento di un importo complessivo, per il Comune, pari all' 80% del gettito ICI del precedente periodo d'imposta.

PER L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE



PER IL COMUNE

Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giovanna I.o Piccolo

COMUNE DI MARINEO

Alla Serit Sicilia S.p.A.
Agente della Riscossione
per le province siciliane
Direzione Generale
Ufficio Contabilità Generale
Bilancio e Finanze
Fax. N. 091- 542801

Coordinate bancarie utili alla erogazione dell'anticipazione dell'ICI in favore del Comune:

Codice IBAN IT1960516443420000000146264

Banca Tesoriere BANCA POPOLARE DI LODI



Per l'Ente
Il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giovanna Lo Piccolo

da compilarsi a cura del Comune e da trasmettere al n. fax indicato.